

Bruxelles, 17 dicembre 2025  
(OR. en)

16978/25

ENV 1410  
COMER 193  
MI 1078  
ONU 100  
SAN 854  
IND 632  
DELECT 199

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 17 dicembre 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: C(2025) 8844 final

---

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.12.2025 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 8844 final.

All.: C(2025) 8844 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2025  
C(2025) 8844 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 17.12.2025**

**che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il contesto politico e giuridico del presente regolamento delegato è costituito dalla politica e dal diritto dell'UE in materia di mercurio e dalla convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "convenzione di Minamata" o "convenzione")<sup>1</sup>.

#### *Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio*

Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (di seguito "regolamento sul mercurio")<sup>2</sup> è il principale atto giuridico dell'Unione che i) disciplina l'uso del mercurio e dei suoi composti (di seguito, collettivamente, "mercurio"), compresi i prodotti con aggiunta di mercurio<sup>3</sup> e ii) recepisce nel diritto dell'UE la convenzione di Minamata e le decisioni giuridicamente vincolanti adottate dalla conferenza delle parti (di seguito "COP di Minamata").

Il regolamento sul mercurio mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di questo metallo e ne disciplina l'intero ciclo di vita, dall'estrazione primaria allo smaltimento finale dei rifiuti. Il regolamento è stato elaborato e adottato come strumento per perseguire e attuare l'obiettivo ultimo della politica dell'UE sul mercurio, vale a dire eliminare gradualmente l'uso di questo metallo. L'obiettivo è stato chiaramente definito nella strategia dell'UE sul mercurio del 2005<sup>4</sup>, riveduta nel 2010<sup>5</sup>, che esortava l'Unione ad adottare misure volte, tra l'altro, a ridurre l'uso del mercurio diminuendo l'offerta e la domanda.

A corollario della strategia dell'UE sul mercurio, il Consiglio dell'Unione europea ha concluso quanto segue sull'uso del mercurio nei prodotti:

*"I prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l'obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici"*<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Il testo della convenzione di Minamata è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.mercuryconvention.org/en/about>

<sup>2</sup> GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento sul mercurio, un "prodotto con aggiunta di mercurio" è un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente.

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione - Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2005) 20 definitivo del 28 gennaio 2005.

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2010) 723 definitivo del 7 dicembre 2010.

<sup>6</sup> Conclusioni del Consiglio "Riesame della Strategia comunitaria sul mercurio", 3075<sup>a</sup> riunione del Consiglio Ambiente, Bruxelles, 14 marzo 2011.

L'articolo 5 e l'allegato II del regolamento sul mercurio riguardano i prodotti con aggiunta di mercurio. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II è vietata a decorrere dalle date di eliminazione graduale ivi stabilite. A titolo di deroga, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, il divieto non si applica ai prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.

I prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell'allegato II del regolamento sul mercurio sono prodotti per i quali esistono alternative prive di mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili e, come specificato nel considerando 14 del preambolo del regolamento sul mercurio, rappresentano una quota significativa dell'uso del mercurio all'interno dell'Unione e nel mondo.

Per quanto riguarda l'interazione tra il regolamento sul mercurio e la convenzione di Minamata in materia di prodotti con aggiunta di mercurio, l'articolo 20 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, tra l'altro, il suo allegato II onde allinearli alle decisioni adottate dalla COP di Minamata. Tale potere può essere esercitato solo se l'Unione ha sostenuto la decisione in questione della COP di Minamata per mezzo di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). **L'articolo 20 del regolamento sul mercurio stabilisce pertanto la base giuridica del presente regolamento delegato.**

### *Convenzione di Minamata sul mercurio*

La convenzione di Minamata è entrata in vigore il 16 agosto 2017 e finora è stata ratificata dall'Unione europea<sup>7</sup> e da 151 paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE. Si tratta del principale quadro giuridico internazionale volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni atmosferiche e dai rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio. Analogamente al regolamento sul mercurio, la convenzione prende in considerazione l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria di mercurio allo smaltimento dei rifiuti.

La convenzione (articolo 4, paragrafo 1) prevede un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I del suo allegato A. Poiché l'Unione ha svolto un ruolo determinante nell'elaborazione delle disposizioni della convenzione di Minamata, comprese quelle riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio, l'elenco dei prodotti interessati rispecchia in larga misura l'elenco che figura nell'allegato II del regolamento sul mercurio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 4, 7, e 8, della convenzione di Minamata, l'allegato A della stessa doveva essere riesaminato al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della convenzione, tenendo conto delle proposte di modifica presentate dalle parti, delle informazioni trasmesse sui prodotti con aggiunta di mercurio e della disponibilità di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, nonché dei dati sui rischi e i benefici che comportano per l'ambiente e la salute umana.

---

<sup>7</sup> Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

## ***Decisione che modifica l'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata***

Tenuto conto della data di entrata in vigore della convenzione e del suo articolo 4, paragrafi 4, 7 e 8, le parti erano pertanto chiamate ad adottare una decisione sulle modifiche dell'allegato A della convenzione in occasione della quarta e quinta riunione della COP di Minamata (COP4, 21-25 marzo 2022, e COP5, 30 ottobre-3 novembre 2023).

A tale proposito il 31 marzo 2020 l'Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Minamata informazioni su una serie di prodotti con aggiunta di mercurio e sulle alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili a disposizione, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione. Il 30 aprile 2021 l'Unione ha poi presentato al segretariato una proposta ufficiale di modifica concernente, tra l'altro, l'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata, conforme all'articolo 4, paragrafo 7, della convenzione<sup>8</sup>. Altre due proposte ufficiali di modifica dell'allegato A, parte I, sono state presentate i) dalla regione Africa e ii) da Svizzera e Canada.

Alla luce di queste tre proposte ufficiali, l'Unione ha stabilito, con le decisioni (UE) 2022/549<sup>9</sup> e (UE) 2023/2417<sup>10</sup> del Consiglio adottate a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, di sostenere una decisione della COP4 e della COP5 che modificava l'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata e che:

Alla COP4 le parti hanno adottato una decisione<sup>11</sup> che modifica, tra l'altro, l'allegato A, parte I, aggiungendo otto nuovi prodotti con aggiunta di mercurio con il 31 dicembre 2025 come data di eliminazione graduale (di seguito "decisione della COP di Minamata"):

Tuttavia quattro nuovi prodotti con aggiunta di mercurio (e le rispettive date di eliminazione graduale) sono stati rinviati alla COP5 in quanto non è stato possibile raggiungere un accordo sulle date. Tra questi figurano i "ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo" (di seguito "interruttori e relè specifici").

In occasione della COP5 le parti sono riuscite a raggiungere un accordo che ha portato all'adozione di una decisione<sup>12</sup> che aggiunge cinque categorie di lampade contenenti mercurio,

---

<sup>8</sup> Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23).

<sup>9</sup> [Decisione \(UE\) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione](#) (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 79).

<sup>10</sup> Decisione (UE) 2023/2417 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L, 2023/2417, 6.11.2023).

<sup>11</sup> Decisione MC-4/3: *Review and amendment of annexes A and B to the Minamata Convention on Mercury*, 25 marzo 2022.

<sup>12</sup> Decisione MC-5/4: *Amendments to annexes A and B and the feasibility of mercury-free alternatives for manufacturing processes listed in annex B*, 23 novembre 2023.

nonché batterie, interruttori e relè specifici e cosmetici, all'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata, comprese le date di eliminazione graduale applicabili.

Durante la revisione del regolamento sul mercurio<sup>13</sup>, la decisione è stata recepita nell'allegato II del regolamento sul mercurio, con l'eccezione di interruttori e relè specifici, che rientravano ancora in un'esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito "direttiva RoHS")<sup>14</sup> e il termine prescritto nell'allegato A, parte I (voce relativa a interruttori e relè), della convenzione era il 31 dicembre 2025.

Tuttavia le esenzioni applicabili a norma della direttiva RoHS (esenzione 16 nell'allegato IV) sono scadute. Con la loro scadenza, l'immissione sul mercato di detti interruttori e relè specifici è ora vietata conformemente alla direttiva RoHS. Poiché l'immissione sul mercato è distinta dalla fabbricazione e dall'esportazione di prodotti con aggiunta di mercurio, l'inserimento di tali prodotti nell'allegato II del regolamento sul mercurio garantisce la complementarità tra il regolamento sul mercurio e la direttiva RoHS, nonché il corretto recepimento della convenzione di Minamata nel diritto dell'UE, che riguarda la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il gruppo di esperti sul mercurio, istituito come gruppo informale di esperti della Commissione perché contribuisse, tra l'altro, alla preparazione degli atti delegati, è stato consultato per iscritto sul testo dal 24 al 28 novembre e, poiché non sono pervenute osservazioni, non è necessario modificare l'atto delegato.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Conformemente all'articolo 20 del regolamento sul mercurio, il regolamento delegato mira ad allineare il regolamento sul mercurio alla decisione MC-4/3 della COP di Minamata: *Review and amendment of annexes A and B to the Minamata Convention on Mercury*.

Di conseguenza, l'articolo 1 del presente regolamento delegato prevede l'inserimento dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, del regolamento sul mercurio, fissando al 31 dicembre 2025 la data di eliminazione graduale:

- ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.

A tal fine, il regolamento delegato prevede l'inserimento della nuova voce seguente relativa a prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, del regolamento sul mercurio:

---

<sup>13</sup> Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/852, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione importazione e fabbricazione (GU L, 2024/1849, 10.7.2024).

- nuova voce 2 bis per ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2025

**che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II di tale regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite. Il divieto non si applica ai prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile o ai prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.
- (2) La convenzione di Minamata sul mercurio ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio<sup>2</sup> ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato A, parte I, di detta convenzione dopo la data di eliminazione graduale indicata per i prodotti in questione. L'articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti ("COP") di esaminare l'allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della stessa.
- (3) Nella sua quinta riunione, tenutasi dal 30 ottobre al 3 novembre 2023, la COP ha adottato la decisione MC-5/4<sup>3</sup> che modifica l'allegato A, parte I, della convenzione

---

<sup>1</sup> GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

<sup>3</sup> Decisione MC-5/4: *Amendments to annexes A and B and the feasibility of mercury-free alternatives for manufacturing processes listed in annex B*, 23 novembre 2023.

includendovi cinque categorie di lampade contenenti mercurio nonché batterie, ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati a fini di ricerca e sviluppo, e cosmetici, specificando le date di eliminazione graduale applicabili. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante le decisioni (UE) 2022/549<sup>4</sup> e (UE) 2023/2417<sup>5</sup> del Consiglio.

- (4) Per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-5/4 è necessario inserire i seguenti prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, di detto regolamento: ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.12.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*

---

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/549/oj>).

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2023/2417 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L, 2023/2417, 6.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2417/oj>).